



SESSIONE ULTERIORE DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Roma 15 - 16 dicembre 2023

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI
AVVOCATO COLLABORATORE DI ALTRO AVVOCATO, ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE O SOCIETÀ TRA AVVOCATI**

Abstract: proposta di introduzione di una disciplina dei rapporti di lavoro dell'avvocato con altro avvocato o studio legale, che potranno assumere la forma di rapporto subordinato oppure la forma di rapporto di collaborazione continuativa.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in sessione ulteriore in Roma

PREMESSO CHE

- il fenomeno dell'avvocato che svolge la sua prestazione professionale in forma di collaborazione con un altro avvocato, oppure uno studio legale (organizzato come associazione o società fra professionisti), in assenza di propri clienti, di una propria struttura organizzativa e in una posizione di sostanziale dipendenza economica è fortemente radicato in Italia;
- questo fenomeno ha avuto negli ultimi decenni una forte accelerazione. È ormai tramontato il *cursus honorum* classico, che vedeva l'avvocato svolgere i primi anni della professione all'interno dello studio del dominus per poi affrancarsi e svolgere l'attività, a sua volta, come titolare di studio. Accade, invece, sempre più di frequente che l'avvocato inizi e termini la propria attività professionale all'interno dello stesso studio come collaboratore, spesso in regime di monocommittenza, magari vedendo cessare il rapporto, non per sua scelta, nei periodi più delicati della vita (maternità, malattia, o verso la fine della carriera);
- i rapporti Censis commissionati da Cassa Forense stimano che il numero di avvocati che svolgono la propria attività quali collaboratori in regime di monocommittenza si attesti almeno sul 15% del totale complessivo (ossia oltre 30.000 avvocati in regime di

monocomittenza “pura”). A questi vanno però aggiunti i numerosissimi avvocati che pur possedendo una ridotta clientela personale, svolgono comunque la propria attività per la gran parte in forma di collaborazione continuativa con un altro professionista o con uno studio associato;

- l’ordinamento forense non appresta nessuna tutela per questa ampia categoria di avvocati e anzi sostanzialmente ne disconosce l’esistenza, prevedendo una totale incompatibilità dell’esercizio della professione forense con qualsiasi attività di lavoro subordinato (art. 18 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247), il che rende impossibile configurare un rapporto di tipo dipendente anche per quegli avvocati che svolgono la loro attività professionale in forma di fatto subordinata;
- in questo modo, l’ordinamento professionale si pone in evidente contrasto con gli statuti professionali delle altre libere professioni, che da anni accolgono un principio di libertà delle forme di esercizio della professione ed anche con gli ordinamenti forensi della gran parte degli altri paesi dell’Unione Europea che da tempo riconoscono la possibilità di esercizio della professione di avvocato in forma di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa;
- la necessità di affrontare la questione dello *status* giuridico e della tutela degli avvocati collaboratori è sempre più stringente, dato che le diverse crisi che caratterizzano il presente periodo storico stanno rendendo ancora più gravi le fragilità della condizione sociale ed economica dei professionisti che operano come collaboratori;

RITENUTO CHE

- appare necessario valorizzare il principio di libertà di forma di esercizio della professione, consentendo ad ogni avvocato di scegliere in che modo esercitare la propria attività professionale (ossia in forma individuale, associata, dipendente, in collaborazione con altri professionisti o in altra forma);
- la sussistenza di un rapporto di subordinazione o collaborazione di un avvocato con altro avvocato o con un’associazione o società di avvocati non è contraria ai principi di libertà e indipendenza propri della professione forense, come dimostrato da esperienze di altri paesi europei e dai principi dell’ordinamento eurounitario (si veda l’art. 8 della Direttiva 98/5/CE), né è contraria ai principi fondamentali in materia di professioni (si veda l’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30);
- è quindi opportuna l’introduzione di un’espressa previsione normativa relativa alla possibilità di instaurare sia rapporti di lavoro subordinato tra un avvocato e altro avvocato singolo o associazione o società di avvocati, sia rapporti di collaborazione continuativa

tra avvocati, con la previsione per questi di requisiti minimi di forma e contenuto, che specificchino e amplino il sistema di tutele attualmente previste dal Jobs Act del lavoro autonomo;

- è opportuno che sia apprestato per entrambe le figure, sia quello dell'avvocato dipendente, sia quella dell'avvocato collaboratore, un apparato di tutele che garantiscano in primo luogo l'indipendenza tecnica e di giudizio propria della professione forense;
- resta fermo il principio dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa Nazionale Forense previsto dalla legge professionale forense;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per l'adozione di interventi normativi volti a prevedere:

in tema di avvocato dipendente

- 1) l'eliminazione dell'incompatibilità fra esercizio della professione forense e lavoro dipendente limitatamente agli avvocati che svolgano attività di lavoro dipendente presso lo studio di un altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense;
- 2) l'introduzione delle garanzie proprie del lavoro subordinato a favore dell'avvocato dipendente, con esclusione della tutela reintegratoria in caso di licenziamento, in ragione della natura strettamente fiduciaria del rapporto di lavoro;
- 3) un sistema di tutele a protezione dell'autonomia dell'avvocato dipendente nell'esercizio dell'attività professionale, nella trattazione degli affari che gli sono affidati e di piena indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico;
- 4) la garanzia del fatto che le condizioni del rapporto di lavoro non possano in nessun caso contravvenire alla deontologia professionale e debbano prevedere la facoltà per l'avvocato dipendente di chiedere di essere sollevato da un incarico che potrebbe compromettere la sua autonomia e indipendenza;
- 5) l'inquadramento della posizione previdenziale dell'avvocato dipendente nell'ambito della Cassa Forense;

nonché, in tema di avvocato collaboratore in forma continuativa

- 6) l'obbligo di forma scritta del contratto di collaborazione professionale continuativa dell'avvocato, in favore di un altro avvocato, di associazione professionale o società tra avvocati *ad probationem* e con conseguenze anche sul piano deontologico;

- 7) la previsione che il contratto di collaborazione possa essere stipulato a tempo determinato o indeterminato e debba prevedere l'obbligo di un congruo preavviso per il recesso per entrambe le parti;
- 8) un sistema di tutele modellato sulla disciplina del cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo (Legge 22 maggio 2017, n. 81) e comunque la previsione che lo stato di gravidanza, malattia o infortunio non costituisca ragione di recesso dal rapporto di collaborazione;
- 9) l'abusività ed inefficacia di clausole che prevedono esclusive a favore del committente o condizioni di prestazione dell'attività tali da pregiudicare la possibilità dell'avvocato collaboratore in forma continuativa di creare e sviluppare una clientela personale;
- 10) il diritto dell'avvocato collaboratore in forma continuativa ad un compenso congruo e proporzionato alla quantità, qualità e caratteristiche della prestazione d'opera professionale eseguita, nonché conformi ai compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; la previsione che l'avvocato collaboratore abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento degli incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e che gli sia garantita la possibilità di accedere alla formazione professionale continua e/o specialistica.

Bergamo – Roma, 20 novembre 2023

AVV. GIOVANNI BERTINO (delegato congressuale del Foro di Bergamo)

sottoscrizione mediante firma digitale